



**COMUNE DI NAGO-TORBOLE**  
PROVINCIA DI TRENTO

**VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 30**  
**del CONSIGLIO COMUNALE**

**OGGETTO:** Esame ed approvazione del bilancio di previsione finanziario 2024-2026 e della nota integrativa (Bilancio armonizzato di cui all'Allegato 9 del D.Lgs. 118/2001).

L'anno duemilaventitré addì ventinove del mese di novembre alle ore 19:30, nella sala consiliare di Torbole, a seguito di convocazione regolarmente disposta con avviso ai Consiglieri, si è riunito il Consiglio comunale, nelle persone dei signori:

Morandi Gianni	Presidente	Presente
Balduzzi Sara	Consigliere	Presente
Boretto Lorenzo	Consigliere	Presente
Di Lucia Giovanni	Consigliere	Presente
Dusatti Danny	Consigliere	Presente
Malagoli Fabio	Consigliere	Presente
Mandelli Claudio	Consigliere	Presente
Mandelli Francesco	Consigliere	Presente
Masato Luigi	Consigliere	Presente
Mazzocchi Giovanni	Consigliere	Assente giustificato
Mazzoldi Giuseppe	Consigliere	Presente
Nodari Matteo	Consigliere	Assente giustificato
Perugini Giovanni	Consigliere	Presente
Rosà Giuliano	Consigliere	Presente
Vicentini Giovanni	Consigliere	Presente

Presiede: Il Presidente, Gianni Morandi

Assiste: La ViceSegretaria comunale, Elisabetta Pegoretti

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto.

**OGGETTO: Approvazione dello schema di bilancio di previsione finanziario 2024-2026 e della nota integrativa (Bilancio armonizzato di cui all'Allegato 9 del D.Lgs. 118/2001).**

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Letta la proposta di deliberazione presentata dai Servizi Economico-Finanziari, relativa all'oggetto;

Premesso che dal 1° gennaio 2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126;

Richiamata la Legge provinciale 9 dicembre 2015 n. 18 *“Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)”*, che in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale e per coordinare l'ordinamento contabile dei comuni con l'ordinamento finanziario provinciale, anche in relazione a quanto disposto dall'articolo 10 (Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti locali e dei loro enti ed organismi strutturali) della Legge regionale 3 agosto 2015 n. 22, dispone che gli enti locali trentini e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del D.Lgs. n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto;

Premesso che la stessa L.P. n. 18/2015, all'art. 49, comma 2 individua gli articoli del D.Lgs. n. 267/2000 che si applicano agli Enti locali;

Rilevato che il comma 1 dell'art. 54 della Legge provinciale di cui al paragrafo precedente prevede che *“in relazione alla disciplina contenuta nel Decreto legislativo n. 267 del 2000 non richiamata da questa legge continuano ad applicarsi le corrispondenti norme dell'ordinamento regionale o provinciale”*;

Richiamato l'art. 11 del D.Lgs. n. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, ed in particolare il comma 14, il quale prescrive che, a decorrere dal 2017, gli enti di cui all'art. 2 adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;

Considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1 gennaio 2016 gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. n. 118/2011 e s.m., e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

Atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

Premesso che:

- con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, del 25 luglio 2023, pubblicato sulla

Gazzetta Ufficiale n. 181 del 04 agosto 2023, è stato modificato il principio contabile applicato concernente la Programmazione, Allegato 4/1 al D.Lgs.118/2011;

- le nuove disposizioni sono finalizzate a consentire l'approvazione del bilancio entro i termini previsti ed evitare, pertanto, la gestione in esercizio provvisorio. Le nuove regole si applicano già dalla costruzione del prossimo Bilancio di Previsione Finanziario 2024/2026;

Considerato il nuovo iter di approvazione del bilancio, come dettagliato nel nuovo paragrafo 9.3.3 ***Il processo di bilancio degli enti locali di piccole dimensioni*** del principio contabile sopracitato, e rilevato che questo Ente ha proceduto nel rispetto di quanto stabilito dal principio suddetto;

Dato atto che, sulla base di quanto indicato nel citato paragrafo 9.3.3 dell'Allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011, deve essere predisposto lo schema del bilancio di previsione a legislazione vigente e ad amministrazione invariata (*cd. bilancio tecnico*);

Visto il testo del citato paragrafo 9.3.3. dell'Allegato 4/1 al D.Lgs 118/2011 che recita:

*“Al fine di individuare il processo di bilancio da adottare, sono considerati di piccole dimensioni gli enti locali la cui struttura organizzativa non presenta un'articolazione tale da consentire l'applicazione dell'art. 153, comma 4, del TUEL, ove prevede che le previsioni di entrata e di spesa da iscriversi nel bilancio di previsione sono avanzate dai vari servizi.*

*In particolare, negli enti locali che all'avvio del processo di predisposizione del bilancio hanno meno di cinquanta dipendenti o la cui articolazione organizzativa non prevede distinte figure di responsabilità per l'ufficio personale, l'ufficio tecnico e l'ufficio entrate, lo schema di bilancio e' predisposto dall'organo esecutivo con la collaborazione del segretario comunale e del responsabile del servizio finanziario.*

*A tal fine, entro il 30 settembre di ogni anno il responsabile del servizio finanziario o chi ne fa le veci predispone e trasmette all'organo esecutivo e al segretario comunale lo schema del bilancio di previsione a legislazione vigente e ad amministrazione invariata (cd. bilancio tecnico) e la documentazione di natura contabile necessaria per l'elaborazione delle previsioni di bilancio.*

*Entro il 15 ottobre, sulla base della documentazione trasmessa, l'organo esecutivo, con la collaborazione del responsabile del servizio finanziario o chi ne fa le veci e, se possibile, degli uffici del comune, definisce le previsioni di entrata e di spesa del bilancio di previsione.*

*Entro il 20 ottobre il responsabile del servizio finanziario o chi ne fa le veci verifica le previsioni di bilancio ai sensi dell'art. 153, comma 4, del TUEL e le iscrive nel bilancio, determina il risultato di amministrazione presunto, predispone la versione finale del bilancio di previsione e degli allegati e trasmette all'organo esecutivo la documentazione necessaria per la delibera di approvazione del bilancio di previsione (escluso il parere dell'organo di revisione).*

*In attuazione dell'art. 174 del TUEL l'organo esecutivo predispone lo schema di bilancio di previsione e lo presenta all'organo consiliare unitamente agli allegati entro il 15 novembre di ogni anno.*

*Lo schema di bilancio di previsione e' trasmesso all'organo di revisione per il parere previsto dall'art. 239, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, secondo le modalità previste nel paragrafo 9.3.1.*

*Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Consiglio approva il bilancio di previsione riguardante le previsioni di entrata e di spesa con riferimento almeno al triennio successivo e l'eventuale nota di aggiornamento al documento unico di programmazione.”;*

Dato atto dunque che il competente Servizio Finanziario ha rispettato nell'elaborazione dello schema di bilancio 2024-2026 le scadenze sopraindicate, e che, in particolare, in data 19 ottobre 2023 il Servizio suddetto ha trasmesso alla Giunta comunale lo schema di bilancio di previsione 2024 – 2026, come previsto dal richiamato DM 25/7/23 Allegato 4/1 (Punto 9.3.3);

Preso atto che:

- con deliberazione consiliare n. 7 del 27.04.2023, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il rendiconto della gestione relativo all'anno finanziario 2022;
- con deliberazione consiliare 22 dd. 20.09.2023, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) periodo 2024-2026;

Preso atto che l'art. 1, comma 169 della Legge n. 296/06 (Legge finanziaria 2007) prevede che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*; si ricorda infine che l'articolo 3 comma 5 quinquies del D.L. N. 228/2021 ha stabilito con valenza strutturale (e cioè a regime, valida automaticamente per tutti gli esercizi finanziari) che il termine ordinario per l'approvazione dei provvedimenti tributari (TARI) è fissato al 30 aprile dell'esercizio di competenza, con effetto retroattivo all'1 gennaio dello stesso anno. Questo significa che per questa tipologia di provvedimenti (Regolamento, PEF, Tariffe) il Comune può legittimamente adottare le relative deliberazioni anche dopo aver approvato il bilancio di previsione;

Considerato che, ai sensi dell'art. 172 del D.Lgs. 267/2000 e s.m., le deliberazioni relative a tariffe, aliquote d'imposta, eventuali maggiori detrazioni per i tributi locali e per i servizi locali, costituiscono uno degli allegati al Bilancio di previsione;

Vista la Nota Integrativa al bilancio di previsione finanziario, che integra e dimostra le previsioni di bilancio;

Accertato che al Bilancio non è stata applicata alcuna quota dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio 2022 e che risulta stanziato il Fondo crediti di dubbia e difficile esigibilità, determinato con i criteri e le modalità descritti nella Nota Integrativa allegata;

Preso atto che la Legge 12 agosto 2016 n. 164 reca *“Modifiche alla Legge n. 243/12, in materia di equilibrio dei bilanci delle Regioni e degli Enti Locali”*, e che, in particolare, l'art. 9, comma 1bis della Legge n. 243/2012 declina gli equilibri di bilancio per le Regioni e gli Enti locali in relazione al conseguimento, sia in fase di programmazione che di rendiconto, di un valore non negativo, in termini di competenza tra le entrate e le spese finali;

Considerato che le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4, 5 dello schema di bilancio previsto dal D.Lgs n. 118/2011 e le spese finali sono quelle ascrivibili al titolo 1, 2, 3 del medesimo schema;

Rilevato che con circolare n. 25 del 3 ottobre 2018 la Ragioneria generale dello Stato, recependo le sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018, ha modificato le regole del pareggio di bilancio prevedendo che *“ai fini delle determinazioni del saldo di finanza pubblica per l'anno 2018 ... gli enti considerano tra le entrate finali anche l'avanzo di amministrazione per investimenti applicato al bilancio di previsione del medesimo esercizio”*;

Richiamato inoltre l'art. 1, commi 819-826, della Legge di bilancio dello Stato per l'anno 2019 (Legge 145/2018) che detta la nuova disciplina in materia di pareggio dei saldi di bilancio, in base alla quale gli Enti si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di

competenza dell'esercizio non negativo, così come risultante dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al Rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118;

Visto che la Giunta Provinciale ed il Consiglio delle Autonomie Locali hanno sottoscritto il 7 luglio un documento contenente alcune integrazioni al Protocollo di Finanza Locale per il 2023 e l'accordo per l'esercizio 2024 al fine di consentire alle Amministrazioni degli Enti locali una corretta programmazione delle procedure relative all'adozione del bilancio di previsione 2024 ed ai provvedimenti collegati, in particolare quelli in materia tributaria;

Vista la L.P. n. 9 dell'8 agosto 2023 (legge di assestamento di bilancio di previsione);

Visto il prospetto relativo agli equilibri di bilancio contenente le previsioni di competenza triennali rilevanti in sede di rendiconto ai fini della verifica del rispetto del risultato di competenza, da cui risulta la coerenza del bilancio con gli obiettivi di finanza pubblica;

Richiamata la circolare n. 5/2020 con cui la Ragioneria Generale dello Stato, mediante un'analisi della normativa costituzionale, stabilisce che l'obbligo di rispettare l'equilibrio sancito dall'art. 9, comma 1 e 1 bis della Legge n. 243, anche quale presupposto per la legittima contrazione di indebitamento finalizzato a investimenti (art. 10, comma 3, Legge n. 243), debba essere riferito all'intero comparto a livello regionale e nazionale e non a livello del singolo Ente;

Visto pertanto il prospetto contenente le previsioni di competenza triennali rilevanti in sede di rendiconto ai fini della verifica del rispetto del risultato di competenza saldo di cui all'art. 9 della Legge 243/2012, integrato con la voce relativa all'avanzo di amministrazione, da cui risulta la coerenza del bilancio con la normativa costituzionale citata;

Visto il prospetto relativo agli equilibri di bilancio concernente le previsioni di competenza triennali rilevanti ai fini della verifica del saldo tra entrate finali e spese finali di cui all'art. 9 commi 1 e 1 bis della Legge n. 243/2012, integrato con l'avanzo di amministrazione e con il Fondo Pluriennale vincolato, da cui risulta, comunque, la coerenza del bilancio con gli obiettivi di finanza pubblica anche a livello del singolo Ente;

Dato atto che con delibera giuntale n. 121 dd. 13.11.2023 è stato approvato lo schema di bilancio di previsione finanziario 2024–2026 ai fini della presentazione all'Organo consiliare, da effettuarsi almeno quindici giorni prima del termine fissato per l'approvazione del bilancio (art. 10 del Regolamento di contabilità vigente);

Considerato altresì che:

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 21 dd. 16.09.2019 questo ente aveva esercitato il rinvio della contabilità economica in riferimento ai rendiconti 2019 e 2020, come consentito dal comma 2 dell'articolo 232 del D.lgs. 267/2000, prendendo atto che, nel rendiconto 2020, avrebbe allegato una situazione patrimoniale semplificata al 31/12 dell'anno di riferimento con le modalità stabilite da un decreto ministeriale;
- con deliberazione consiliare n. 3 dd. 24.06.2020 questo ente ha esercitato la facoltà prevista dal comma 2 dell'art. 232 del TUEL di non tenere la contabilità economico patrimoniale;
- con deliberazione giuntale n. 30 di data 16.04.2021, esecutiva, questo ente ha esercitato la facoltà prevista dal comma 2 dell'art. 232 del TUEL di non tenere la contabilità economico patrimoniale e di allegare, a partire dal rendiconto 2020, una situazione patrimoniale semplificata al 31 dicembre dell'anno di riferimento.

- La Giunta comunale, con propria deliberazione n. 121 dd. 13.11.2023, ha approvato, così come previsto dalle nuove disposizioni sopracitate, lo schema di bilancio di previsione finanziario 2024-2026 di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 267/2000 e s.m. e dall'art. 10 comma 2 del vigente Regolamento di contabilità;
- il Revisore dei Conti, dott. Bonomi William, ha espresso parere favorevole sulla proposta di bilancio ed i suoi allegati con il parere, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale, di data 20.11.2023 acquisito al protocollo comunale il sub. n. 13160, così come previsto dall'art.239 del D.Lgs. 267/2000 e s.m. e dall'art. 10 comma 2 del vigente Regolamento di Contabilità;
- la consegna della proposta di Bilancio di Previsione finanziario 2024-2026 con i relativi allegati ai consiglieri comunali è stata effettuata con nota prot 12868 dd. 13.11.2023 ai sensi dell'art. 10 comma 2 lettera a) del vigente Regolamento di contabilità;

Osservato ancora che sulla proposta di bilancio 2024-2026 e sui relativi allegati i consiglieri comunali possono presentare emendamenti, ai sensi del citato art. 10, entro il termine di cinque giorni antecedenti la data in cui è prevista l'approvazione del bilancio stesso;

Precisato peraltro che le proposte di emendamento devono rispettare, a pena di inammissibilità, i principi generali in materia di bilancio e che le stesse, previa verifica di ammissibilità ed acquisizione dei pareri di regolarità tecnica e contabile, sono poste in votazione secondo l'ordine cronologico di presentazione;

Accertato che nel termine previsto è pervenuto un documento contenente n. 34 emendamenti (prot. n. 13409 dd. 24.11.2023) da parte del gruppo consiliare Progetto Comune Nago Torbole e che gli stessi con nota dd. 27.11.2023 prot. n. 13509 sono stati ritenuti tecnicamente inammissibili (giusto parere reso dal Revisore del Conto e dal Responsabile dei Servizi Finanziari, dimesso in atti), tanto in parte capitale (emendamenti dal n. 1 al n. 30), che in parte corrente (emendamenti dal n. 31 al n. 34), poiché in contrasto con le norme vigenti in materia di applicazione ed utilizzo dell'avanzo di amministrazione di cui ai principi contabili recati dal D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.;

Ritenuto pertanto necessario procedere, così come previsto dagli artt. 170 e 174 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m. e dell'art. 10 comma 1 del vigente Regolamento contabile, all'approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2024-2026, dei relativi allegati e della nota integrativa;

Constatato che successivamente all'approvazione del Bilancio la Giunta comunale provvederà, con l'adozione del Piano esecutivo di gestione, previsto ai sensi dell'art. 169 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m., ad assegnare le risorse ai singoli Responsabili di Servizio e che, pertanto, ogni incombenza gestionale ed operativa, compresi gli atti conseguenti, faranno capo ai Responsabili di Servizio stessi;

Atteso che, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 118/2011, con la deliberazione di approvazione del rendiconto si provvederà al riaccertamento ordinario e quindi ad aggiornare automaticamente gli stanziamenti di entrata e di spesa del bilancio di previsione seguendo il criterio di imputazione sulla base della rispettiva esigibilità e scadenza (criterio della c.d. competenza finanziaria potenziata);

Visti:

- la Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige" e s.m.;

• la L.P. 9.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L. 5.5.2009 n. 42)”;

- il D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- l'art. 33 dello Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- il vigente Regolamento comunale sui controlli interni;
- le deliberazioni del Consiglio comunale, immediatamente eseguibili, n. 32 di data 18.10.2022 con la quale è stato approvato il Documento unico di programmazione 2023-2025 e n. 42 di data 27.12.2022 con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento allo stesso;

- la deliberazione del Consiglio comunale n. 43 di data 27.12.2022, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2023-2025 e della nota integrativa (Bilancio armonizzato di cui all'Allegato 9 del D.Lgs. 118/2001) così come modificato dal D.Lgs. n. 126/2014;

- la deliberazione della Giunta comunale n. 1 di data 16.01.2023 con la quale è stato approvato il P.E.G. (Piano esecutivo di gestione) per l'esercizio finanziario 2023 ed individuati gli atti amministrativi gestionali devoluti alla competenza dei Responsabili dei Servizi ed Uffici;

Attesa la propria competenza a deliberare;

Preso atto degli allegati pareri, formulati sulla proposta di deliberazione in oggetto ai sensi e per gli effetti dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m. e dell'art. 4 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 19 di data 29.06.2016, e precisamente:

- parere favorevole del responsabile dei Servizi Economico-Finanziari Elisabetta Pegoretti, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa,
- parere favorevole del responsabile dei Servizi Economico-Finanziari Elisabetta Pegoretti, in ordine alla regolarità contabile;

Con voti favorevoli n. 10, contrari n. 3 (Boretto Lorenzo, Perugini Giovanni e Di Lucia Giovanni) ed astenuti n. 0, espressi per alzata di mano su n. 13 consiglieri presenti e votanti;

## **DELIBERA**

1) di approvare il bilancio di previsione finanziario 2024-2026 unitamente a tutti gli allegati previsti dalla normativa compresa la nota integrativa, elaborato dai Servizi Economico-Finanziari, parti integranti ed essenziali della deliberazione, dando atto che, ai sensi del comma 14 dell'art. 11 del D.Lgs. n. 118/2011, dal 2016 tale schema rappresenta l'unico documento contabile con pieno valore giuridico, anche con riferimento alla funzione autorizzatoria;

<b>PARTE ENTRATA</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	Euro 69.450,00	Euro 70.350,00	Euro 73.950,00
Fondo pluriennale vincolato di parte capitale	Euro 0,00	Euro 0,00	Euro 0,00

TITOLO 1 – Entrate di natura tributaria, contributiva e perequativa	Euro 2.447.980,00	Euro 2.491.000,00	Euro 2.511.000,00
TITOLO 2 – Trasferimenti correnti	Euro 581.500,00	Euro 542.500,00	Euro 542.500,00
TITOLO 3 – Entrate extratributarie	Euro 2.995.500,00	Euro 3.000.500,00	Euro 3.010.500,00
TITOLO 4 – Entrate in conto capitale	Euro 1.298.655,00	Euro 265.000,00	Euro 265.000,00
TITOLO 7 – Anticipazioni da istituto tesoriere	Euro 1.000.000,00	Euro 1.000.000,00	Euro 1.000.000,00
TITOLO 9 – Entrate per conto di terzi e partite di giro	Euro 1.535.500,00	Euro 1.535.500,00	Euro 1.535.500,00
Avanzo di Amministrazione	Euro 0,00	Euro 0,00	Euro 0,00
<b>TOTALE</b>	Euro 9.928.585,00	Euro 8.904.850,00	Euro 8.938.450,00

<b>PARTE SPESA</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
TITOLO 1 – Spese correnti	Euro 6.107.230,00	Euro 6.017.150,00	Euro 6.050.750,00
TITOLO 2 – Spese in conto capitale	Euro 1.198.655,00	Euro 265.000,00	Euro 265.000,00
TITOLO 3- Spese per incremento attività finanziarie	Euro 0,00	Euro 0,00	Euro 0,00
TITOLO 4- Rimborso di prestiti	Euro 87.200,00	Euro 87.200,00	Euro 87.200,00
TITOLO 5 – Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere	Euro 1.000.000,00	Euro 1.000.000,00	Euro 1.000.000,00
TITOLO 7 – Spese per conto di terzi e partite di giro	Euro 1.535.500,00	Euro 1.535.500,00	Euro 1.535.500,00
<b>TOTALE</b>	Euro 9.928.585,00	Euro 8.904.850,00	Euro 8.938.450,00

- 2) di dare atto che successivamente all’approvazione del bilancio la Giunta Comunale definirà il Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026;
- 3) di dare atto che la presente deliberazione diverrà esecutiva ad avvenuta pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 3, della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 “Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige”;
- 4) di evidenziare, ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30 novembre 1992 n. 23 e s.m., che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
  - a) opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 183, comma 5, della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 “Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige”;
  - b) ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni, ai sensi degli artt. 5 e 29 del D.Lgs 2 luglio 2010, n. 104;
  - c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199. (\*)

(\*) i ricorsi b) e c) sono alternativi

Il responsabile del Servizio proponente provvederà all’esecuzione del presente provvedimento.

Proposta n. 149 dei SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI  
Istruita da Civettini Giovanna



Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

Il Presidente, Gianni Morandi

La ViceSegretaria comunale, Elisabetta Pegoretti

---

---

Alla presente deliberazione sono uniti:

- parere del Revisore dei Conti;
- parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;
- parere in ordine alla regolarità contabile.

**ALLEGATI** - **ALLEGATI BILANCIO DI PREVISIONE 2024-2026** (impronta:  
**70851C0977F519428323395533FC47BA1FD9EDE719C01358B52045C693BE**  
**C22F)**  
- **NOTA INTEGRATIVA** (impronta:  
**9FC2544ACDCB4C1E47DC8B951AD5512A6C8CA69C2BE1664EC9552C81**  
**A5CDE5CD)**